

**SEZIONE SETTIMA****OBBLIGHI nei confronti degli ALUNNI**

Art. 49 – Vigilanza	pag. 37
Art. 50 – Infortuni	37
Art. 51 – Somministrazione di farmaci	38
Art. 52 – Ritardi	38
Art. 53 – Uscite anticipate	39
Art. 54 – Esoneri da attività didattiche	39
Art. 55 – Assenza per malattia	39
Art. 56 – Frequenza saltuaria	39
Art. 57 – Comunicazioni con la famiglia	40
Art. 58 – Pubblicazione di foto	40
Art. 59 – Sanzioni a carico degli alunni	40



ICB

Art. 49 - Vigilanza

- ◆ La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici.
- ◆ L'obbligo della vigilanza si estende dal momento in cui gli alunni accedono ai locali scolastici fino al momento in cui, terminate le attività didattiche, lasciano l'edificio frequentato.
- ◆ I docenti saranno presenti nell'atrio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere i propri alunni.
- ◆ Nel corso delle attività didattiche, qualora un docente sia costretto ad allontanarsi momentaneamente dall'aula, provvederà ad affidare la propria classe ad un collaboratore scolastico e, in caso di momentanea assenza di questo, al docente dell'aula attigua.
- ◆ Durante la ricreazione:
 1. nella SCUOLA PRIMARIA, la vigilanza degli alunni è affidata alla docente in servizio sulla classe nell'ora successiva;
 2. nella SCUOLA SECONDARIA di 1° grado, la vigilanza degli alunni è affidata:
 - nei primi 5 minuti al docente della seconda ora;
 - nei restanti 10 minuti al docente della terza ora.
- ◆ I docenti a disposizione potenzieranno la vigilanza nel corso della ricreazione, soprattutto nel momento del cambio.
- ◆ Nella SCUOLA dell'INFANZIA, nella fase preparatoria al consumo dei pasti, i docenti organizzeranno, d'intesa con i collaboratori scolastici, le operazioni connesse all'uso dei servizi igienici, da parte dei bambini, garantendo comunque la propria vigilanza sugli stessi.
- ◆ I docenti in servizio durante l'ultima ora di lezione, in ciascun ordine di scuola dell'Istituto, al suono della campana, accompagneranno gli alunni al cancello di ingresso.
- ◆ L'obbligo della vigilanza copre tutte le attività in cui gli alunni sono impegnati, comprese le escursioni, le visite guidate, la partecipazione a giochi e/o a pubbliche manifestazioni e i viaggi di istruzione.

Art. 50 - Infortuni

- ◆ In caso di malore o infortuni agli alunni, il docente in servizio nella relativa classe provvederà tempestivamente e con l'aiuto dei collaboratori scolastici presenti in loco ad intervenire in aiuto dell'infortunato.
- ◆ Avviserà la famiglia dell'alunno e ne darà comunicazione all'Ufficio di Direzione e a quello di Segreteria.
- ◆ Nel caso in cui i familiari dell'infortunato non siano reperibili o tardino ad intervenire, l'Ufficio di Segreteria provvederà a chiamare immediatamente un medico o il servizio ospedaliero più vicino.
- ◆ Qualora il personale medico ne ravviserà la necessità si provvederà, tramite ambulanza, al trasporto dell'infortunato presso l'ospedale.
- ◆ Se i familiari dell'infortunato non siano ancora giunti in Istituto, sarà il docente di classe o altro docente ad accompagnare l'alunno durante il trasporto e ad assisterlo, fino all'arrivo dei genitori, durante l'eventuale ricovero.
- ◆ In tali casi, la classe dell'insegnante temporaneamente assente verrà affidata ad altro docente o suddivisa tra le classi attigue, a cura del docente coordinatore di plesso e/o dei docenti presenti nelle aule spazialmente più vicine.



ICB

- ◆ Nei plessi staccati, per rendere possibile la tempestività dell'intervento, si provvederà direttamente a chiamare un medico o il presidio ospedaliero più vicino.
- ◆ Il docente e/o i docenti presenti all'accaduto provvederanno, entro 24 ore, a trasmettere all'Ufficio di Segreteria una dettagliata relazione redatta autonomamente o su apposito modulo (**Allegato n°16**) con l'indicazione di:
 - luogo, giorno e ora di accadimento dell'infortunio;
 - nome e cognome dell'infortunato;
 - cause, modalità e circostanze dell'infortunio.
- ◆ Entro 24 ore dalla presentazione della relativa certificazione medica da parte della famiglia dell'infortunato, l'Ufficio di Segreteria farà pervenire agli Organi competenti (INAIL e Agenzia Assicuratrice) la relazione del docente e la certificazione medica presentata.
- ◆ La stessa procedura sarà seguita in caso di infortunio del personale della scuola.

Art. 51 - Somministrazione di farmaci

- ◆ La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni, sulla base di una certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, compresi: le modalità di conservazione e di somministrazione del farmaco, i tempi di somministrazione e la posologia.
- ◆ Il dirigente scolastico (o un suo delegato) provvede a individuare i locali idonei alla conservazione e alla somministrazione di detti farmaci, autorizza i genitori o i loro delegati ad accedere ai locali scolastici per la stessa o, in alternativa e su richiesta formale da parte dei genitori interessati, individua tra il personale docente e ATA coloro che, avendo frequentato specifici corsi, sono disponibili a effettuarla.
- ◆ In assenza delle suddette condizioni, il dirigente scolastico potrà stipulare accordi, convenzioni e collaborazioni con altri soggetti del territorio idonei ad assumersi tale compito e, nell'impossibilità di soddisfare le richieste avanzate dalle famiglie, ne darà tempestiva comunicazione alle stesse e al sindaco del comune di pertinenza.

Art. 52 - Ritardi

- ◆ Ogni qualvolta gli alunni effettuino ritardi che superino i 5 minuti rispetto all'orario di ingresso, il docente di classe dovrà esigere la consegna, da parte dello studente ritardatario, dell'apposito modulo di giustificazione, compilato e controfirmato dai genitori degli studenti (**Allegato n°17**).
- ◆ I collaboratori scolastici consegneranno i moduli su menzionati al genitore richiedente per la compilazione.
- ◆ In assenza del genitore che possa giustificare il ritardo, l'alunno sarà comunque accolto a scuola (senza attendere l'inizio dell'ora successiva) e si impegnerà a consegnare la giustificazione il mattino seguente.
- ◆ L'alunno (che all'atto dell'iscrizione ha scelto di fruire delle attività facoltative-opzionali) sarà ammesso alla frequenza anche nel caso in cui sia stato assente nella mattinata e si presenti a scuola per partecipare alle attività pomeridiane, previa esibizione della giustificazione firmata dai genitori.
- ◆ Nel caso in cui l'alunno non sia provvisto della giustificazione, il docente di classe contatterà i genitori che si impegneranno a fornirla il giorno successivo.



ICB

- ◆ La parziale assenza sarà registrata sul registro di classe con una specifica nota (nell'apposto spazio e/o a piè pagina).

Art. 53 - Uscite anticipate

- ◆ Ogni qualvolta un alunno presenta l'esigenza di uscire anticipatamente da scuola, il docente in servizio sulla classe di appartenenza esigerà una specifica richiesta scritta da parte della famiglia (*Allegato n°18*).
- ◆ La richiesta sarà allegata, a cura del docente in servizio sulla classe, al registro di classe.
- ◆ Nel caso in cui l'alunno debba fruire dell'uscita anticipata per un periodo prolungato (per motivi sanitari, riabilitativi e/o familiari) il docente si assicurerà che il genitore abbia formalizzato la richiesta presso l'Ufficio di Segreteria e che la stessa, comprensiva di motivazione, durata prevista, giorno/i e ora/e della settimana, sia stata autorizzata dal dirigente.
- ◆ L'alunno potrà abbandonare i locali scolastici solo se accompagnato da un genitore o da un suo delegato.

Art. 54 - Esoneri da attività didattiche

- ◆ In presenza di un rifiuto prolungato, da parte di un alunno, di partecipazione attiva ad alcune attività didattiche (es. Attività motorie e sportive) o di utilizzo di particolari materiali, sostanze, attrezzature (es. gesso, personal computer o altro), il docente di classe chiederà ai genitori dello stesso di formalizzare una specifica richiesta di esonero da cui si evinca la motivazione.
- ◆ Detta istanza, eventualmente supportata da adeguata certificazione medica, sarà acquisita agli atti della scuola.

Art. 55- Assenza per malattia

- ◆ Dopo una assenza per malattia superiore a 5 giorni da parte di un alunno, i docenti di classe, esigeranno dallo stesso un certificato medico che attesti l'idoneità alla riammissione.
- ◆ Nel caso in cui l'alunno non fosse provvisto della certificazione richiesta, lo riammetteranno comunque alla frequenza, ma chiederanno tempestivamente la certificazione alla famiglia e, nel caso in cui la famiglia non provveda all'adempimento richiesto, ne daranno comunicazione al dirigente scolastico che provvederà, attraverso la famiglia stessa e/o le autorità sanitarie competenti, all'accertamento delle condizioni di salute dell'alunno.
- ◆ Nel caso in cui l'alunno sia stato affetto da malattie altamente contagiose e, al suo rientro a scuola non esibisse la necessaria certificazione, i docenti di classe provvederanno prima ad acquisirla (tramite la famiglia e/o l'Ufficio di Direzione), garantendogli nel frattempo una adeguata vigilanza all'interno dell'edificio scolastico.

Art. 56 - Frequenza saltuaria

- ◆ Ogni qualvolta il/i docenti di una classe registrino un elevato numero di assenze non determinate da motivi di salute da parte di un alunno, contatteranno i genitori dello stesso per verificarne la ragione e, d'intesa con i colleghi, adotteranno ogni strategia utile a facilitare una frequenza regolare.
- ◆ Nel caso in cui la situazione rimanesse invariata, ne daranno comunicazione al dirigente scolastico che contatterà la famiglia e, in ultima analisi, le autorità competenti.



ICB

Art. 57 - Comunicazioni con la famiglia

- ◆ Il personale della scuola non potrà, di norma, permettere agli alunni di contattare telefonicamente, nel corso della giornata scolastica, la propria famiglia, per motivi che non siano di salute o comunque di estrema gravità.

Art. 58 - Pubblicazione di foto

- ◆ Il/i docente/i potranno utilizzare foto e/o altri documenti degli alunni ai fini del lavoro di documentazione/divulgazione di percorsi didattici e/o progetti (su supporto cartaceo o informatico), solo acquisendo una apposita liberatoria (***Allegato n°19***), in forma scritta, da parte dei genitori degli stessi.
- ◆ La suddetta liberatoria non è necessaria se il lavoro di documentazione, realizzato a solo scopo didattico e non divulgativo, rimane nell'ambito dell'Istituto.

Art. 59- Sanzioni a carico degli alunni

- ◆ Il/i docente/i potranno sanzionare gli alunni per le infrazioni alle regole della comunità scolastica, solo ed esclusivamente secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento di disciplina
- ◆ In nessun caso sono ammesse altre punizioni (es. allontanamento dall'aula durante le lezioni).